

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI, TARANTINO, BAZZARO, BILLI, BITONCI, BUBISUTTI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, LUCENTINI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALBUSA, ZOFFILI

Istituzione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi derivanti dall'attività occasionale di produzione di oggetti artistici, arredi, bigiotteria, prodotti tessili e opere di artigianato

Presentata il 23 giugno 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni in Italia e nel mondo si è assistito a un vero e proprio *boom* dell'*e-commerce* correlato soprattutto alla produzione e alla realizzazione artigianale di creazioni *homemade*, contraddistinte essenzialmente da prodotti di manualità, creatività e fantasia a opera dello stesso manifattore. La legislazione italiana, tra l'altro, prevede che l'artigiano sia legittimato a vendere le proprie creazioni e i propri manufatti tramite *e-commerce*, compresi i prodotti in serie, senza l'aggiunta di codici ATECO e senza sotto-

stare a nessun adempimento, ma a una condizione importante: la vendita di prodotti e di creazioni artigianali, anche tramite un sito *web*, si deve concludere giuridicamente nei locali di produzione. Per contro, in diversi casi — prestazione occasionale e prestazione da lavoratore autonomo con partita IVA — si è obbligati a versare una ritenuta d'acconto che, tuttavia, diventa una voce importante qualora si presenti la dichiarazione dei redditi.

Ciononostante, ci sono anche moltissimi piccoli artigiani e hobbisti che cercano di

vendere i loro prodotti in maniera autonoma e non continuativa, talvolta per la semplice soddisfazione di veder apprezzata la propria creatività e la fantasia dell'opera. Ne conviene, non di rado, che in virtù della legislazione in materia così fumosa e poco chiara, che una semplice attività di *hobby* o vendita simbolica di piccoli manufatti rischia di essere fiscalmente rilevante e gravosa per i soggetti che l'esercitano.

La presente proposta di legge, pertanto, vuole introdurre nel nostro ordinamento una specifica imposta sostitutiva per quanti esercitano in maniera occasionale, non continuativa e autonoma l'attività di creazione e di realizzazione di oggetti artigianali caratterizzati da una produzione ludica e di passatempo.

In particolare, l'articolo 1 istituisce l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi derivanti dall'attività occasionale di produzione di

oggetti artistici, arredi, bigiotteria, prodotti tessili e opere di artigianato, nella misura di 200 euro, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del riconoscimento di piccolo artigiano artistico e occasionale. L'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un'apposita banca di dati dei piccoli artigiani artistici e occasionali, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico anche al fine di contrastare forme irregolari di commercializzazione dei prodotti e manufatti artigianali. L'articolo 3, invece, demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione delle disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla realizzazione della piattaforma informatica per l'istituzione della banca di dati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'imposta sostitutiva)

1. I redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di produzione di oggetti artistici, arredi, bigiotteria, prodotti tessili e opere di artigianato di cui al codice ATECO 47.91.10, ovvero proprie creazioni e manufatti commercializzati tramite portali di *e-commerce*, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata in 200 euro annui ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del riconoscimento di piccolo artigiano artistico e occasionale. A tal fine, l'attività si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 5.000 euro, che non sono cumulati con altri redditi della persona fisica.

3. La ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

Art. 2.

(Codice unico per i piccoli artigiani artistici e occasionali)

1. Al fine di tutelare e di promuovere le creazioni, le produzioni e le opere artistiche svolte occasionalmente e prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione, nonché al fine di contrastare forme irregolari di commercializzazione dei prodotti e dei manufatti artigianali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita un'apposita banca di dati dei piccoli artigiani artistici e occasionali, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato « codice identificativo », da utilizzare in ogni comunicazione inerente alla propria posizione fiscale e giuridica. Tali dati sono, altresì, utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione e commercializzazione tramite portali di *e-commerce* ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

2. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca di dati di cui al comma 1, compresi i dispositivi per la sicurezza e per la riservatezza dei medesimi dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca di dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca di dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche delle

lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

4. I piccoli artigiani artistici e occasionali, i soggetti che esercitano attività di intermediazione commerciale, nonché i soggetti che gestiscono i portali telematici sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione dei prodotti commercializzati.

5. La violazione delle disposizioni del comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0149660